



Regione Sicilia
COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA DI ENNA

COPIA deliberazione del Consiglio Comunale

n. 6
del 16/02/2017

OGGETTO
APPROVAZIONE REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO AGLI ATTI
AMMINISTRATIVI. SEDUTA DI RINVIO.

L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di Febbraio alle ore 17:00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
CAPIZZI VINCENZO	Presidente	X	
DI PASQUA FILIPPA ERICA	Vice Presidente	X	
RIVERA' VALERIA	Consigliere Anziano		X
PARATORE MARIANGELA	Consigliere		X
ASSENNATO GIANPIERO	Consigliere	X	
BANNO' GIUSEPPE CLAUDIO	Consigliere	X	
GIUNTA FRANCESCA	Consigliere		X
CAPIZZI MARCO	Consigliere	X	
ABBATE FRANCESCO	Consigliere		X
SANFILIPPO CARLO	Consigliere	X	
DI PASQUA GRAZIA	Consigliere	X	
GIUNTA SALVATORE	Consigliere	X	
CAPIZZI GIUSEPPE	Consigliere		X
MURATORE MAURIZIO	Consigliere	X	
CALANDRA MARINELLA	Consigliere	X	

Assegnati numero . Fra gli assenti sono giustificati (ART. 173 O.R.E.L.) i signori consiglieri.
Presenti n. 10 assenti n. 5

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor **CAPIZZI VINCENZO** , nella sua qualità di **Presidente**
Partecipa il **Segretario Generale dott. ENSABELLA FILIPPO**
La seduta è .

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 1° - lett. i - L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009 ha introdotto nel nostro ordinamento, l'istituto della "trasparenza" dell'azione amministrativa, inteso come "accessibilità totale" a dati ed informazioni anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, seppur limitatamente ad alcune categorie di notizie inerenti all'attività amministrativa;

CHE recenti disposizioni legislative (Dlgs .n.33 del 14 marzo 2013, n. 33 /2012-c.d. *Decreto sulla Trasparenza-* e n.190 del 6/11/2012 –c.d. *Legge Anticorruzione-*) hanno ulteriormente esteso gli obblighi già imposti alla Pubbliche Amministrazioni in materia di trasparenza, prescrivendo la pubblicazione nei siti web istituzionali di innumerevoli informazioni;

RILEVATA la portata innovativa del principio dell'accessibilità totale, costituita, proprio, dalla possibilità di conoscere dati ed informazioni relative all'attività della P.A. per il tramite di un semplice collegamento telematico al sito *web* dell'Azienda senza necessità di utilizzare sistemi di accreditamento personale(*password*, ad esempio);

CHE detta accessibilità prescinde dalla dimostrazione dell'accedente circa il proprio interesse nonché in ordine alla legittimazione alla conoscenza del dato, che peraltro l'amministrazione deve rendere di facile accessibilità e quindi pienamente conoscibile senza l'opposizione di filtri ovvero di formati elettronici che impedirebbero l'utilizzo ed il riuso, anche per fini statistici e, commerciali del dato medesimo;

CHE l'esercizio del diritto di accesso civico (introdotto dal Testo unico sulla trasparenza amministrativa (D.lgs. 14 marzo 2013, n.33, d'ora in poi, nel prosieguo, T.U.), è inteso come un diritto soggettivo libero, senza barriere di accesso e senza ostacoli nella realizzazione degli scopi ai quali sottende;

CHE non è necessario, per chi intende esercitarlo, dimostrare né la legittimazione né l'interesse specifico alla acquisizione, tramite la consultazione del sito web, del singolo dato o documento, del quale "chiunque" è abilitato a pretendere di riceverne la pronta disponibilità, reclamando, altresì, la assoluta gratuità nell'acquisizione;

CHE, dunque, senza alcuna motivazione né specificazione delle ragioni che lo inducono a pretendere la pubblicazione del documento, del dato o dell'informazione, ciascuno può legittimamente esigere una risposta tempestiva dall'ente volta a conoscere "se" la pubblicazione è stata effettuata e "come" accedere all'informazione;

CONSIDERATO che è stato dunque generalizzato l'obbligo di pubblicare quei dati e quelle informazioni che il legislatore ha prioritariamente ritenuto di rendere disponibili senza alcuna barriera atteso che tale previsione "*concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione*" (ancora l'art. 1 del T.U.);

RILEVATO che, tuttavia, il diritto di accesso ai documenti amministrativi non è stato affatto affievolito, né è scomparso dal sistema giuridico italiano, atteso

che i due meccanismi sono costruiti in modo da convivere nell'ordinamento, mantenendo le distinte caratteristiche strutturali ed operative, perché rispondono ad esigenze diverse;

POICHE', infatti, mentre con il diritto di accesso civico si pretende l'adempimento dell'obbligo di pubblicità diffusa ed integrale dei dati che sono considerati normativamente pubblici, con il diritto di accesso ai documenti si intende acquisire quegli atti necessari per curare o difendere la posizione soggettiva del richiedente l'accesso, che diversamente non potrebbero rendersi disponibili;

CONSIDERATO che l'accesso civico può realizzarsi in un momento anche temporalmente distante rispetto all'esercizio della funzione amministrativa, ai sensi dell'art. 8 del T.U. comma 1, che testé recita *"i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione"*, oltre al comma 2, che testé recita *"i documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto"*;

RILEVATO che, alla luce di quanto sopra, il legislatore ammette una pubblicazione differita del dato, rispetto al momento di formazione dello stesso e di esercizio della funzione pubblica, per talune categorie di informazioni ;

CHE quindi l'esercizio del diritto di accesso civico può risultare intempestivo rispetto alle necessità di avvio di un contenzioso giurisdizionale nei confronti di chi detiene il dato, tale per cui il soggetto interessato non potrà che percorrere la via dell'accesso documentale, ai sensi della l. n. 241/1990 e s.m.i.;

PERTANTO ne deriva che il diritto di accesso civico non risponde all'esigenza di deflazione del contenzioso, fine che resta ancorato all'istituto dell'accesso documentale, ma persegue il diverso obbiettivo del rispetto e della lealtà verso i destinatari dell'esercizio della funzione amministrativa;

RAVVISATA, pertanto la necessità di procedere all'approvazione del *"Regolamento per l'esercizio del diritto all'Accesso civico ed accesso ai documenti amministrativi del Comune di Assoro "*, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (ALL.A) ,per una disciplina organica delle predette modalità di accesso;

Ciò premesso:

IL SEGRETARIO GENERALE su invito del Presidente relaziona la proposta.

Subito dopo non essendoci interventi da parte dei Consiglieri, la proposta viene messa ai voti;

Consiglieri presenti e votanti n 10, voti favorevoli n. 10 espressi per alzata di mano;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **di approvare** il *"Regolamento dell'Unione per l'esercizio del diritto all'Accesso civico ai documenti amministrativi del Comune di Assoro "*,

allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (All.A);

- di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun onere economico per l'Ente .
- **di dare atto** che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale ai sensi del D.L 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;
- **di dare atto che il Regolamento viene pubblicato sul sito Istituzionale nella sezione Trasparenza .**

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale

Il Presidente

Il Consigliere anziano

F. to **Dott. ENSABELLA
FILIPPO**

F. to **CAPIZZI VINCENZO**

F. to **DI PASQUA FILIPPA
ERICA**

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art 11, comma 1);

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO in quanto:

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall'art. 12 - c. 1° -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li